



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 274 DEL 08/10/2024

Settore proponente: SETTORE TERZO - UFFICIO TECNICO

OGGETTO: ADOZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA FINO AL 30/04/2025

Il Sindaco

Premesso che:

- il traffico veicolare, unitamente alle altre fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc. è una delle principali cause della formazione degli inquinanti primari di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese e della loro frazione respirabile, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio, che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- tali inquinanti producono effetti negativi sulla salute e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21/05/2008 relativa alla "*Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 155/2010 evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti, nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale e fissa i limiti di legge per la tutela della salute umana e dell'ambiente, stabilendo il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM₁₀ pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10/11/2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

Preso atto che:

- la Regione Veneto con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18/04/2016 ha approvato il "*Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera*" (P.R.T.R.A.) e con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 ha approvato il "*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano*", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; tale Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

maggiormente responsabili delle emissioni di PM₁₀: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;

- le modalità di valutazione dei livelli di allerta di PM₁₀ sono effettuate considerando i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM₁₀ misurati fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR per il giorno in corso e i due giorni successivi, in modo da prevedere in anticipo i fenomeni di accumulo del PM₁₀, attivando tempestivamente le misure emergenziali al fine di ridurre nel più breve tempo possibile le concentrazioni di PM₁₀ ;
- l'attivazione delle misure di contenimento è disposta dai Comuni a seguito della comunicazione effettuata da A.R.P.A.V. ed è modulata su tre gradi di allerta per il PM₁₀ sulla base del numero di giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del valore limite di 50 µg/m³ secondo il seguente schema:
 - + LIVELLO VERDE, nessuna allerta quando il numero di giorni è inferiore a 4;
 - + LIVELLO ARANCIO, primo grado di allerta quando il numero di giorni è almeno pari a 4;
 - + LIVELLO ROSSO, secondo grado di allerta quando il numero di giorni è almeno pari a 10;
 - + rientro al livello verde con almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero;
- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) convocato dalla Regione Veneto nelle date 06/09/2018, 05/09/2019 e 26/09/2019, relativamente alle misure previste dall'Accordo Padano e declinate nel territorio regionale, ha ribadito l'obbligatorietà dell'applicazione dell'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, in particolare con l'adozione delle misure di limitazione della circolazione stradale, sia per le autovetture sia per i veicoli commerciali, confermando le misure temporanee omogenee da attivarsi in caso di raggiungimento dei diversi livelli emergenziali;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 è stata approvata la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, secondo la quale il Comune di Montecchio Maggiore risulta ora inserito nella zona "IT0520 - Agglomerato di Vicenza" nell'ambito del P.R.T.R.A.;
- il D.L. 121 del 12/09/2023, convertito con modifiche in L. 155 del 06/11/2023, al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea del 10/11/2020 per i superamenti di PM₁₀, ha imposto alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna di provvedere, *"entro dodici mesi dall'approvazione del decreto legge stesso, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti"*;
- la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 480 del 02/05/2024 ha adottato i documenti inerenti alla Proposta di aggiornamento del P.R.T.R.A., elaborati con il supporto tecnico di A.R.P.A.V. ed in coordinamento con le strutture regionali interessate dall'attuazione degli interventi programmati, ed ha inoltre stabilito di sottoporre a consultazione pubblica il Piano stesso e i documenti a corredo contestualmente all'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica V.A.S.;



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 786 del 12/07/2024 è stata estesa la validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della D.G.R.V. n. 238/2021 al fine di dare continuità all'attuazione delle misure di limitazione in essa stabilite e confluite nell'aggiornamento del P.R.T.R.A., nelle more del completamento del percorso di approvazione del citato aggiornamento di Piano;
- con tale ultimo provvedimento regionale viene ribadito che l'attuazione delle limitazioni e degli obblighi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria è prevista in capo ai Comuni territorialmente competenti, in coordinamento con i Tavoli Tecnici Zonali, istituiti presso le Province e la Città Metropolitana di Venezia, come stabilito dal vigente P.R.T.R.A. e richiamato con la D.G.R.V. n. 1500 del 16/10/2018;

Considerato che, per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso, è necessario adottare provvedimenti idonei ad evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi, al fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;

Visti e richiamati in via principale e senza pretesa di esaustività:

- l'art. 33, L.R. 33/1985, "*Norme per la tutela dell'ambiente*";
- gli artt. 5, 6 e 7, c. 1, lett. a e b, D.Lgs. 285/1992, "*Nuovo Codice della Strada*" e relativo Regolamento;
- il D.M. Sanità 05/09/1994;
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30/06/1999 n. 2708/99/SIAR "*Attuazione del decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21/04/1999 n. 163 per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale 26/11/2004 n. 3748, come modificata dalla successiva Delibera di Giunta Regionale 11/04/2006 n. 963, il cui nuovo punto 2) recita: "*i veicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico, al fine di essere esonerati da qualsiasi regime relativo alle restrizioni della circolazione, debbano essere iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal Nuovo Codice della Strada (art. 60, D.Lgs 285/1992) oppure da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione Internazionale*";
- il D.Lgs. 152/2006, "*Norme in materia ambientale*", ed in particolare l'art. 182, c. 6-bis;
- il D.Lgs. 155/2010, "*Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM₁₀);
- il D.P.R. 74/2013, "*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192*", in particolare l'art. 5, c. 1, e quanto previsto dall'art. 17, c. 4, D.Lgs. 48/2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 122 del 10/02/2015 recante "*indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006*";



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 90 del 18/04/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 di approvazione del *“Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”*;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 186/2017, *“Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 di approvazione del pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10/11/2020 della Corte di Giustizia europea;
- le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) nell'incontro del 24/06/2021 con cui sono state presentate sinteticamente le misure straordinarie, integrative rispetto a quelle previste dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e dall'Accordo di Bacino Padano. Il Pacchetto regionale per la qualità dell'aria riguarda principalmente i settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento prevedendo sia azioni di incentivazione sia misure temporanee (valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile) collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, interessando anche molti Comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti dall'Accordo di Bacino Padano;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 con cui sono stati forniti alcuni indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste nella Deliberazione di Giunta Regionale 02/03/2021 n. 238 avente ad oggetto *“Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10/11/2020 della Corte di Giustizia europea”*;
- il D.Lgs. 267/2000, *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*;
- lo Statuto del Comune di Montecchio Maggiore, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 27/10/2000, in particolare l'art. 35;

Valutati gli esiti del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) del 13/09/2024, ultimo in ordine di tempo, e le proposte discusse in detta sede indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto con i provvedimenti sopra richiamati;

Ritenuto di omettere la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990, data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato a produrre i suoi effetti;

Rimarcato che il presente provvedimento interviene in ragione dell'appartenenza del territorio comunale alla zona *“IT0520 Agglomerato Vicenza”* nell'ambito del P.R.T.R.A., da cui scaturiscono in capo al Comune di Montecchio Maggiore obblighi, impegni e necessità di attuazione delle misure regionali e provinciali, a loro volta di derivazione nazionale e comunitaria, declinate all'Ente Locale per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera;



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA

alla collettività
l'istituzione dei seguenti obblighi e divieti:

A) - MISURE VOLTE AL CONTENIMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE

dalla data del presente provvedimento fino al 30/04/2025 compreso:

A1) il divieto di transito – per la parte di territorio comunale evidenziato in colore rosso nella planimetria Allegato 1 facente parte integrante e sostanziale della presente ordinanza - secondo la seguente articolazione:

A1a) **in assenza di allerta (LIVELLO VERDE)** dalle ore 8:30 alle ore 18:30, dal lunedì al venerdì, escluse giornate festive infrasettimanali, per i seguenti veicoli:

A1aa) autovetture categoria M (M1, M2, M3) destinate al trasporto di persone e i veicoli commerciali categoria N (N1, N2, N3), ex art. 54, c. 1, D.Lgs. 285/1992, “Nuovo Codice della Strada”, classificati “EURO 0” ed “EURO 1” ALIMENTATI A BENZINA e classificati “EURO 0”, “EURO 1”, “EURO 2”, “EURO 3” ed “EURO 4” AD ALIMENTAZIONE DIESEL, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

A1ab) ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e), come individuati dagli artt. 52-53, D.Lgs. 285/1992, “Nuovo Codice della Strada”, non catalizzati, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 01/01/2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5;

A1ac) ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e), come individuati dagli artt. 52-53, D.Lgs. 285/1992, “Nuovo Codice della Strada”, classificati “EURO 0”.

Gli obblighi si riferiscono esclusivamente ai mezzi in movimento.

I parcheggi pubblici posti lungo le strade non interdette alla circolazione, anche qualora non espressamente rappresentati nella planimetria Allegato 1, restano comunque liberamente utilizzabili.

A1b) **al primo livello di allerta (LIVELLO ARANCIO)**, il divieto di transito dalle ore 8:30 alle ore 18:30, tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso, per i seguenti veicoli:



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

A1ba) autovetture categoria M (M1, M2, M3) destinate al trasporto di persone e i veicoli commerciali categoria N (N1, N2, N3), ex art. 54, c. 1, D.Lgs. 285/1992, “Nuovo Codice della Strada”, classificati “EURO 0”, “EURO 1” ed “EURO 2” ALIMENTATI A BENZINA e classificati “EURO 0”, “EURO 1”, “EURO 2”, “EURO 3” ed “EURO 4” AD ALIMENTAZIONE DIESEL, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

A1bb) autoveicoli categoria M (M1, M2, M3), ex art. 54, c. 1, D.Lgs. 285/1992, “Nuovo Codice della Strada”, classificati “EURO 5” AD ALIMENTAZIONE DIESEL non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

A1bc) ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e), come individuati dagli artt. 52-53, D.Lgs. 285/1992, “Nuovo Codice della Strada”, non catalizzati, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 01/01/2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5;

A1bd) ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e), come individuati dagli artt. 52-53, D.Lgs. 285/1992, “Nuovo Codice della Strada”, classificati “EURO 0” ed “EURO 1”;

Gli obblighi si riferiscono esclusivamente ai mezzi in movimento.

I parcheggi pubblici posti lungo le strade non interdette alla circolazione, anche qualora non espressamente rappresentati nella planimetria Allegato 1, restano comunque liberamente utilizzabili.

A1c) **al secondo livello di allerta (LIVELLO ROSSO)**, il divieto di transito dalle ore 8:30 alle ore 18:30, tutti i giorni di allerta, per i seguenti veicoli:

A1ca) autovetture categoria M (M1, M2, M3) destinate al trasporto di persone e i veicoli commerciali categoria N (N1, N2, N3), ex art. 54, c. 1, D.Lgs. 285/1992, “Nuovo Codice della Strada”, classificati “EURO 0”, “EURO 1” ed “EURO 2” ALIMENTATI A BENZINA e classificati “EURO 0”, “EURO 1”, “EURO 2”, “EURO 3” ed “EURO 4” AD ALIMENTAZIONE DIESEL, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

A1cb) autoveicoli categoria M (M1, M2, M3), ex art. 54, c. 1, D.Lgs. 285/1992, “Nuovo Codice della Strada”, classificati “EURO 5” AD ALIMENTAZIONE DIESEL non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

A1cc) ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e), come individuati dagli artt. 52-53, D.Lgs. 285/1992, “Nuovo Codice della Strada”, non catalizzati, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 01/01/2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5;



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

A1cd) ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e), come individuati dagli artt. 52-53, D.Lgs. 285/1992, “Nuovo Codice della Strada”, classificati “EURO 0” ed “EURO 1”;

nonché il divieto di transito dalle ore 8:30 alle ore 12:30, tutti i giorni di allerta, per i seguenti veicoli:

A1ce) autoveicoli categoria N (N1, N2, N3) ex art. 54, c. 1, D.Lgs. 285/1992, “Nuovo Codice della Strada” classificati “EURO 5” AD ALIMENTAZIONE DIESEL non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

Gli obblighi si riferiscono esclusivamente ai mezzi in movimento.

I parcheggi pubblici posti lungo le strade non interdette alla circolazione, anche qualora non espressamente rappresentati nella planimetria Allegato 1, restano comunque liberamente utilizzabili;

B) - MISURE ESTESE ALL'INTERO TERRITORIO

dalla data del presente provvedimento fino al 30/04/2025 compreso:

in tutto il territorio comunale è fatto divieto di:

B1) mantenere acceso il motore:

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri; la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;

B2) procedere a qualsiasi tipo di combustione all'aperto, quali ad esempio abbruciamenti di residui vegetali, barbecue, fuochi d'artificio; sono fatti salvi i falò rituali accesi per lo svolgimento di manifestazioni popolari tradizionali consolidate riconosciute e patrocinate dal Comune di Montecchio Maggiore (es.: *Rogo della stria*, ...) per quantità di materiali e durata limitati, nonché le combustioni all'aperto derivanti dall'attuazione di misure fitosanitarie per motivi di salute delle piante.

I cittadini sono invitati, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, foglie, sfalci d'erba, potature di alberi e siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, ad utilizzare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione i servizi offerti da Agno Chiampo Ambiente s.r.l., quale gestore del servizio di igiene urbana, e a valutare, tra le altre possibilità, la cippatura del materiale;



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

C) - MISURE RELATIVE AI GENERATORI DI CALORE

dalla data del presente provvedimento fino al 30/04/2025 compreso:

C1) obbligo, nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/1993:

C1a) a massimi di 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati, in base all'art. 3 del D.P.R. 412/1993 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle:

- E.1-residenza e assimilabili;
- E.2-uffici e assimilabili;
- E.4-attività ricreative e assimilabili;
- E.5-attività commerciali e assimilabili;
- E.6-attività sportive;

C1b) a massimi di 17°C (+2°C di tolleranza) negli edifici, classificati in base al D.P.R. 412/1993 con la sigla E.8-attività industriali ed artigianali e assimilabili;

C2) il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che, in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. 186/2017 non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe:

C2a) 3 STELLE in assenza di allerta **(LIVELLO VERDE)**;

C2b) 4 STELLE in caso di primo livello di allerta **(LIVELLO ARANCIO)** e di secondo livello di allerta **(LIVELLO ROSSO)**: per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso;

D) - MISURE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO

dalla data del presente provvedimento fino al 15/04/2025 compreso:

in tutto il territorio comunale è vietato lo spandimento di liquami zootecnici e di concimi a base di urea, in caso di primo livello di allerta **(LIVELLO ARANCIO)** e di secondo livello di allerta **(LIVELLO ROSSO)** per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso.

Sono fatti salvi gli spandimenti effettuati mediante iniezione o con interrimento immediato. Le presenti misure non riguardano i letami (per la definizione vedasi la D.G.R.V. 813/2021, Allegato A, art. 2). Tuttavia, lo spandimento sia di liquami sia di letami è anche soggetto alla Direttiva Nitrati, vedasi la D.G.R.V. 813/2021, che nel periodo invernale pone limitazioni in base alle condizioni agrometeorologiche. Le giornate di divieto sono quindi puntualmente indicate e tenute costantemente aggiornate a cura di A.R.P.A.V. con apposito bollettino agrometeo consultabile al seguente link:

<https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/agrometeo/agrometeo-nitrati>



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

E) - EFFICACIA DELLE MISURE RELATIVE AI LIVELLI DI ALLERTA ARANCIO E ROSSO (1° E 2°)

dalla data del presente provvedimento fino al 30/04/2025 compreso:

il presente provvedimento, per quanto attiene ai punti A1b), A1c), C2b) e D), diverrà efficace ad avvenuta pubblicazione nel sito web di A.R.P.A.V.

<https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10> (con collegamento reso disponibile per comodità anche nel sito web comunale) del **"Bollettino livelli di allerta PM₁₀"** in cui è riportato il raggiungimento del primo livello di allerta **(LIVELLO ARANCIO)** o del secondo livello di allerta **(LIVELLO ROSSO)**.

Ci si riserva eventuali ulteriori forme di comunicazione e divulgazione degli avvisi alla cittadinanza;

DISPONE

F) – DOMENICHE ECOLOGICHE

dalla data del presente provvedimento fino al 30/04/2025 compreso:

l'istituzione delle **"Domeniche ecologiche"** mensili nelle giornate del 27/10/2024, 24/11/2024, 29/12/2024, 26/01/2025, 23/02/2025, 30/03/2025 e 27/04/2025, con riserva di apporto di modifiche / differimenti di date, che si svolgeranno indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, durante le quali:

ORDINA

alla collettività

F1) il divieto di transito – per la parte di territorio comunale evidenziato in colore rosso nella planimetria Allegato 1 facente parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, ai mezzi di trasporto di cui al soprastante punto A1c).

Nelle indette **"Domeniche ecologiche"** le succitate misure prevalgono sulle corrispondenti misure di cui agli effettivi livelli di allerta rilevati da A.R.P.A.V. nelle giornate in questione.

Gli obblighi si riferiscono esclusivamente ai mezzi in movimento.

I parcheggi pubblici posti lungo le strade non interdette alla circolazione, anche qualora non espressamente rappresentati nella planimetria Allegato 1, restano comunque liberamente utilizzabili;



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

DISPONE

le seguenti

G) – ESCLUSIONI / ECCEZIONI

dalla data del presente provvedimento fino al 30/04/2025 compreso:

G1) sono esclusi dai punti A1a), A1b), A1c) e F1) della presente Ordinanza:

1. **i veicoli a emissione zero o ibridi**, purché funzionanti a motore elettrico;
2. i veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento a GPL o a gas metano, purché utilizzino per la circolazione dinamica esclusivamente **GPL o gas metano**;
3. i veicoli alimentati a diesel dotati di impianti omologati che consentono il funzionamento del veicolo con l'utilizzo, addizionale o esclusivo (es.: dualfuel, bifuel, monofuel), di carburanti alternativi, quali il **GPL o gas metano**;
4. gli autoveicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138, D.Lgs. 285/1992, "*Nuovo Codice della Strada*"; i veicoli, motoveicoli e ciclomotori dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale ed altri autoveicoli, sempre al servizio dei Corpi e Servizi di Polizia, con targa **non civile** (anche targhe sotto copertura) o per i cui accertamenti tecnici, immatricolazione e rilascio documenti di circolazione, si applica quanto previsto dall'art. 138, c. 1, D.Lgs. 285/1992, "*Nuovo Codice della Strada*";
5. **i veicoli adibiti a compiti di soccorso**, compresi quelli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo; i veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale, ed i veicoli dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
6. **gli scuolabus, gli autobus adibiti al servizio pubblico** ed al servizio di Enti, Aziende, Comunità, Scuole e i bus turistici;
7. **i taxi** e le autovetture in servizio di noleggio con conducente;
8. i veicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a **soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità**, di protezione civile o che svolgono servizi manutentivi di emergenza, compresi i veicoli dei soggetti che operano in dipendenza di contratti d'appalto stipulati con gli Enti Locali e/o con le società partecipate; i veicoli degli Enti Locali e delle società partecipate; i veicoli delle Aziende U.L.S.S.; i veicoli di A.R.P.A.V.; i veicoli, motoveicoli e ciclomotori adibiti al servizio postale universale; i veicoli di E.N.E.L.; i veicoli dell'I.P.A.B.; i veicoli degli Istituti di Vigilanza privata; i veicoli blindati destinati al trasporto valori disciplinati dal Decreto del Ministero dei Trasporti 03/02/1998 n. 332; i mezzi adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale; i veicoli adibiti esclusivamente al **pronto intervento** su impianti essenziali al funzionamento delle comunicazioni, dei servizi dell'acqua - fognatura - luce - gas - rifiuti, alla gestione delle emergenze degli impianti



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

(ascensori, caldaie, sistemi informatici, ...); i veicoli adibiti al trasporto di derrate/prodotti deperibili, farmaci, prodotti per uso medico, quotidiani e periodici alle edicole e/o ad altri punti di distribuzione/vendita; i veicoli preposti a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali rientranti nell'ambito dell'elencazione di cui all'art. 1, lett. a), b), c), d) ed e) della L. 12/06/1990 n. 146 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" e s.m.i., compresi i veicoli al servizio dei mezzi d'informazione privata, purchè siano tutti facilmente individuabili da scritte o particolari simboli di riconoscimento esterni applicati alle fiancate della carrozzeria del mezzo di trasporto o dotati di certificazione del datore di lavoro;

9. i veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a **visite mediche, cure ed analisi programmate**, nonché per esigenze di urgenze sanitarie da comprovare successivamente con certificato medico;
10. i veicoli, motoveicoli e ciclomotori in uso a **donatori di sangue** muniti di appuntamento per la donazione;
11. i veicoli adibiti al **trasporto di portatori di handicap** (muniti di contrassegno), di soggetti affetti da gravi patologie documentate con certificazione rilasciata dagli enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; i veicoli delle persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, cure, analisi e visite mediche; i veicoli delle persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non;
12. i veicoli di **trasporto di pasti confezionati** per mense, comunità e servizio pasti a domicilio;
13. i veicoli con a bordo almeno tre persone e i veicoli che effettuano il **car pooling** ovvero che trasportino almeno tre persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto e per incentivare l'adozione di piani di *mobility management* aziendale;
14. i veicoli dei **commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti** posti all'interno dell'area interdetta, limitatamente alle giornate in cui è in vigore la limitazione della circolazione secondo quanto disposto dal presente provvedimento, con l'invito ad usare i mezzi nella fascia oraria in cui la circolazione è consentita per tutti i veicoli;
15. i veicoli autorizzati alla **circolazione di prova**, ai sensi del D.P.R. 474/2001 per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, ovvero per ragioni di vendita o di allestimento, muniti di targa prova;
16. i veicoli condotti da **ultrasessantacinquenni**, di loro proprietà oppure di un familiare;
17. i veicoli commerciali ad alimentazione diesel, classificati "EURO 3" ed "EURO 4", unicamente per attività di **carico/scarico merci** dalle ore 8:30 alle ore 9:30; i conducenti dovranno esibire documento di trasporto o consegna merce adeguatamente compilato e datato;
18. i veicoli condotti da **persone con ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso di validità, pari o inferiore a € 16.700,00, muniti dell'attestato ISEE in corso di validità da esibire in caso di accertamento;
19. **i carri allegorici, i veicoli degli spettacoli viaggianti, delle attrazioni itineranti e relativi mezzi al seguito** (caravan, roulotte, ...);



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

20. **i veicoli, motoveicoli e ciclomotori autorizzati dalle preposte autorità** alla circolazione in deroga alla presente Ordinanza;
21. **i veicoli speciali** definiti dall'art. 54, c. 1, lett. f, g, n, D.Lgs. 285/1992, "*Nuovo Codice della Strada*" (esclusione prevista ai sensi dell'Allegato 1 dell'Accordo di Bacino Padano);

G2) sono altresì esclusi dai punti A1a), A1b), A1c) e F1) della presente Ordinanza i mezzi di trasporto muniti di autocertificazione, il cui fac-simile è proposto in Allegato 2 al presente provvedimento, per le seguenti casistiche:

- a) i veicoli adibiti a **cerimonie** nuziali o funebri, battesimi, comunioni, cresime o di altre cerimonie religiose e relativi veicoli al seguito;
- b) i veicoli dei **sacerdoti e dei ministri del culto** di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero;
- c) i veicoli al servizio di persone che si devono recare alla **stazione ferroviaria o alla stazione della Società Vicentina Trasporti S.V.T. s.r.l. o a porti ed aeroporti**, per accompagnare o per prelevare passeggeri di treni e/o autobus, compresi coloro che devono utilizzare i mezzi di trasporto ferroviari e/o ferrotranviari. I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o di biglietto e/o abbonamento treni/autobus in orari in cui non sia disponibile un adeguato servizio di trasporto pubblico;
- d) i veicoli che devono recarsi alla **revisione obbligatoria** (comprovata da documentazione dell'Ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario all'andata ed al ritorno;
- e) i veicoli degli **ospiti degli alberghi, strutture ricettive simili, case d'accoglienza, o dei loro accompagnatori**, situati nelle aree interdette, limitatamente al percorso necessario all'andata ed al ritorno dall'albergo, dalla struttura ricettiva simile o dalla casa d'accoglienza, in possesso della copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di autocertificazione;
- f) i veicoli usati per il **trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado**, limitatamente al percorso casa-scuola e limitatamente alla mezz'ora dopo e la mezz'ora prima l'orario di inizio e fine delle lezioni. Gli accompagnatori devono essere in possesso di autocertificazione, con l'indicazione degli orari di entrata ed uscita da scuola dei bambini e dei ragazzi (si consiglia il *car pooling*);
- g) i veicoli delle **autoscuole** adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Vicenza;
- h) i veicoli utilizzati da **direttori e giudici di gare sportive** per recarsi al luogo della manifestazione, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti;
- i) i veicoli condotti da **farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia**, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un'ora prima ed un'ora dopo l'apertura e la chiusura delle attività;
- l) i veicoli dei professionisti **incaricati della sicurezza dei cantieri** ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per sopralluoghi di carattere d'urgenza;
- m) i veicoli in uso ai **lavoratori** residenti o con sede di lavoro all'interno dell'area interdetta alla circolazione veicolare nel territorio comunale, limitatamente ai percorsi casa-lavoro



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

sempre e solo a condizione che non ci sia sufficiente copertura del servizio di trasporto pubblico e che durante l'orario di lavoro il veicolo privato rimanga in sosta e non sia utilizzato. I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o dichiarazione del datore di lavoro;

n) i veicoli del personale della **Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale** per il percorso più breve casa-lavoro;

o) i veicoli afferenti ad **attività cantieristica edile o stradale**, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o mediante compilazione di autocertificazione, indicante la sede e la durata temporale del cantiere;

p) i veicoli in uso a chi effettua **assistenza ai soggetti in isolamento domiciliare fiduciario in caso di riproposizione del virus COVID-19 e/o sue varianti**;

q) i veicoli al servizio degli **organizzatori e dei partecipanti alle manifestazioni patrocinate dal Comune di Montecchio Maggiore**.

In mancanza di contrassegni distintivi (ad esempio quelli esposti dai medici o dai portatori di handicap), scritte o particolari segni di riconoscimento esterni, applicati alle fiancate della carrozzeria (come specificato al n. 8 del punto G1), tutte le autocertificazioni dovranno essere riposte sul cruscotto / parte frontale del mezzo di trasporto ed esibite a richiesta degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia stradale che potranno procedere a campione alla verifica della veridicità di quanto sottoscritto nelle autocertificazioni.

L'autocertificazione dovrà contenere gli estremi del mezzo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, la motivazione del transito.

Si rammentano le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76, c. 1, D.P.R. 445/2000, "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e s.m.i.;

INVITA

a) **la collettività:**

- ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano, a privilegiare l'uso degli altri mezzi di trasporto non inquinanti, ad utilizzare per l'alimentazione dei propri veicoli carburante a minor impatto ambientale (GPL e gas metano);
- ad adottare stili di guida morbida, ecocompatibile ed intelligente, ad assicurare una corretta manutenzione del veicolo, con il triplice vantaggio di conseguire la riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni di inquinanti in atmosfera ed incrementare la sicurezza sulla strada; ad osservare, ad esempio, le regole, la Guida ed i "*Consigli agli automobilisti*" di cui al D.M. 30/10/2023, riportati quest'ultimi nell'*Allegato 3* al presente provvedimento;
- ad assumere nella quotidianità tutti quei comportamenti spontanei, virtuosi e responsabili, i cui benefici possono contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, al risparmio energetico e al rispetto dell'ambiente circostante, rendendosi parte attiva e consapevole nel processo di cambiamento delle abitudini consumistiche e sovente coltivate in modo ignaro;



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

- ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute e, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, a ridurre il rischio di esposizione:
 - limitando l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione da PM₁₀;
 - limitando l'apertura delle finestre soprattutto il mattino e la sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili;
 - limitando/evitando passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
 - limitando/evitando il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico);
- b) **le Aziende di trasporto pubblico locale e privato** a privilegiare l'utilizzo dei mezzi a minore emissione;
- c) **le Imprese** ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale;
- d) **gli Uffici pubblici** a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa;

AVVERTE

la collettività che:

- a) il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche o al verificarsi di particolari situazioni di emergenza;
- b) la classificazione dei veicoli può avvenire tramite:
 - le Direttive Comunitarie Antinquinamento riportate sulla carta di circolazione;
 - visionando la ricevuta della tassa di proprietà sulla quale viene riportata la categoria ("EURO 0" – "EURO 1" – ecc.) di appartenenza dell'autoveicolo;
- c) la classificazione degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal D.M. 07/11/2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
- d) **l'Osservatorio Regionale di A.R.P.A.V. emette il "Bollettino livelli di allerta PM₁₀" nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì.** Il bollettino aggiornato è direttamente consultabile alla pagina web <https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10> ovvero al collegamento inserito per comodità nella pagina web comunale;
- e) ulteriori informazioni sono accessibili sul sito web provinciale <https://aria.provincia.vicenza.it/>
- f) restano in ogni caso prevalenti le misure più restrittive previste al sussistere la dichiarazione regionale dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
- g) sono fatte salve tutte le eventuali misure ed azioni previste dalle varie Autorità competenti per la gestione – in caso di sua riproposizione - del virus COVID-19 e/o sue varianti;



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

DISPONE CHE

chiunque viola le disposizioni del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e, qualora ne ricorrano i presupposti, all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme di settore o speciali;

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza;

INCARICA

la Polizia Locale dei Castelli a vigilare sulla corretta attuazione della presente Ordinanza e a far osservare quanto contenuto, potenziando i relativi controlli volti al rispetto in particolare del divieto di combustioni all'aperto di cui al punto B2), nonché di irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti trasgressori.

Sono fatti salvi i controlli relativi al rispetto del D.P.R. 412/93 e del D.P.R. 74/2013 eseguiti dalle Autorità competenti;

INFORMA CHE

- contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio;
- ai sensi dell'art. 5 co. 3 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è l'Arch. Nadia Giovannini, Responsabile del Servizio Ambiente, e che è possibile prendere visione dei documenti disponibili citati in detta Ordinanza presso l'Ufficio Ambiente nei giorni di apertura al pubblico (martedì – venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30) previo appuntamento;

DISPONE CHE

1) il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il periodo di validità dello stesso;

2) il presente provvedimento sia notificato a:

> **collettività**, a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio;

3) il presente provvedimento sia trasmesso ai seguenti soggetti, con l'invito rivolto a ciascuno di essi a divulgarlo ulteriormente ad altri destinatari a loro noti interessati alla conoscenza dell'Ordinanza:



Comune di Montebelluna Maggiore

Provincia di Vicenza

- > **Provincia di Vicenza**, con sede in Contrà Gazzolle 1 – 36100 Vicenza VI;
- > **Azienda ULSS n. 8 Berica**, con sede in Via Kennedy 2 – 36071 Arzignano VI;
- > **A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Vicenza**, con sede in Via Zamenhof 353-355 – 36100 Vicenza VI;
- > Regione Veneto - Direzione Ambiente, con sede in Calle Priuli-Cannaregio 99 – 30121 Venezia VE;
- > **Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Difesa del Suolo – Unità Organizzativa Forestale – Ufficio di Vicenza**, con sede in Contrà Mure S. Rocco 51 – 36100 Vicenza VI;
- > **Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Vicenza**, con sede in Contrà Gazzolle 6/10 – 36100 Vicenza VI;
- > **Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Montebelluna Maggiore**, con sede in Via D'Acquisto – 36075 Montebelluna Maggiore VI;
- > **Comandante della Legione Carabinieri del Veneto - Compagnia di Valdagno**, con sede in Via Sette Martiri 18 – 36078 Valdagno VI;
- > **Regione Carabinieri Forestale "Veneto" – Stazione di Arzignano**, con sede in Via Po 36 – 36071 Arzignano VI;
- > **Polizia Locale dei Castelli**, con sede in Piazza S. Paolo – 36075 Montebelluna Maggiore VI;
- > **Protezione Civile di Montebelluna Maggiore**, con sede in Via del Vigo 3 – 36075 Montebelluna Maggiore VI;
- > **Agno Chiampo Ambiente s.r.l.**, con sede in Via Strada Romana 2 – 36075 Montebelluna Maggiore VI;
- > **Acque del Chiampo S.p.A. società benefit**, con sede in Via Ferraretta 20 – 36071 Arzignano VI;
- > **S.V.T. Società Vicentina Trasporti s.r.l.** (già F.T.V. Società per l'Ammodernamento e la Gestione delle Ferrovie e Tramvie Vicentine S.p.A.), con sede legale in Viale Milano 78 – 36100 Vicenza VI;
- > **Zanonato s.r.l. unipersonale**, con sede in Via Lovato 8 – 36071 Arzignano VI;
- > **Zarantonello Viaggi s.r.l.**, con sede in Viale Trieste 61 – 36075 Montebelluna Maggiore VI;
- > **Ascopiave S.p.A.**, in qualità di gestore della rete gas metano, con sede legale in Via Galilei 25/27 – 36066 Sandrigo VI;
- > **AP Reti Gas Vicenza S.p.A.** in qualità di gestore della rete gas metano, con sede in Via Verizzo 1030 – 31053 Pieve di Soligo TV;
- > **E.N.E.L. S.p.A.**, con sede in Via 1° Maggio 1 – 36075 Montebelluna Maggiore VI;
- > **Federazione Provinciale Coldiretti di Vicenza**, con sede in Via Zamenhof 697 – 36100 Vicenza VI;
- > **Uffici Comunali**, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati – LORO SEDI;
- > **Ufficio Stampa** – SEDE;
- > **Ufficio Relazioni con il Pubblico** – SEDE;
- > **Ufficio Segreteria del Sindaco** – SEDE.



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

Allegati: c.s.

Il Sindaco
PARISE SILVIO / InfoCamere S.C.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)